



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 259/16/CONS

ESPOSTI PRESENTATI DAL SEN. MAURIZIO GASPARRI (FI –PDL) E DAL SIG. RICCARDO MASTRORILLO RESPONSABILE ELETTORALE DI SINISTRA ITALIANA – SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DIRETTE DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI FISSATE PER IL 5 GIUGNO 2016

(RAI 3 TRASMISSIONE “BALLARÒ”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*”;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182 recante “*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*”;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81 recante “*Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n.137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*”;

VISTO il provvedimento 13 aprile 2016 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016*”;

VISTO l’esposto presentato in data 1 giugno 2016 (prot. n. 30500) dal sig. Riccardo Mastroiello, responsabile elettorale di Sinistra italiana- Sinistra ecologia Libertà, con il quale è stata segnalata la presunta violazione da parte della società Rai – Radiotelevisione italiana dei principi in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione con riferimento al programma di approfondimento informativo Ballarò, in onda su Rai Tre. In particolare il segnalante denuncia che dal 1° marzo sono stati ospiti del programma Ballarò “*21 esponenti del Partito Democratico, 7 della Lega, 5 del Movimento 5 Stelle, 4 di Scelta Civica, 3 di Forza Italia, 2 di Fratelli d’Italia, 1 del Partito Radicale, 1 del Nuovo Centro destra e 1 di Alleanza Liberal-popolare Autonomie e nessuno di Sinistra italiana- Sinistra ecologia Libertà*”. L’esponente chiede pertanto “un intervento urgente anche al fine di riequilibrare la sproporzione”;

VISTO l’esposto presentato in data 1 giugno 2016 (prot. n. 30541) dal Sen. Maurizio Gasparri (FI-PDL) con il quale è stata segnalata la presunta violazione da parte della società Rai – Radiotelevisione italiana dei principi in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione con riferimento al programma di approfondimento informativo Ballarò, in onda su Rai Tre. In particolare, il sen Gasparri denuncia che “*I dati sulla presenza televisiva nella trasmissione Ballarò in onda su Rai Tre, nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 24 maggio 2016, forniti dall'Osservatorio di Pavia, evidenziano una marcata sovraesposizione sia dei rappresentanti del governo che del principale partito di maggioranza. In pieno svolgimento della campagna elettorale per le elezioni amministrative, alle opposizioni è riservato uno spazio marginale. In particolare risulta che a Forza Italia sia stato riservato un tempo di parola totale, per il*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

periodo succitato, di soli 524 secondi”. L'esponente chiede, pertanto, all'Autorità di *“disporre gli opportuni accertamenti e di valutare la sussistenza degli eventuali profili di violazione delle disposizioni di legge citate con particolare riferimento alla presenza di Forza Italia”;*

VISTE le memorie trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. Spa (prot. n. 30708 del 3 giugno 2016) in riscontro alle richieste di controdeduzioni formulate dall'Autorità in data 1 giugno 2016 (prot. n. 30577), nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare:
nel contestare integralmente quanto segnalato con i due esposti pervenuti rispettivamente dal Senatore Maurizio Gasparri (FI-PD) e da Riccardo Mastrolillo, responsabile elettorale di Sinistra Italiana, la Rai osserva che la trasmissione Ballarò è un programma di informazione ricondotto alla responsabilità della testata giornalistica del Tg3, caratterizzato dalla necessità di garantire la completezza e l'imparzialità dell'informazione, correlate con le esigenze dell'attualità e della cronaca e non viceversa con quella di assicurare spazi di notizia o in voce ai soggetti politici, che invece caratterizzano i programmi di comunicazione politica (cfr. art. 1 comma 5, legge 515/1993; art. 5, legge n. 28/2000; art. 4 Regolamento Commissione Parlamentare di Vigilanza, 13 aprile 2016; nonché Corte Cost. 7 maggio 2002, sent. n. 155, Ordinanze Tar Lazio 12 marzo 2010, n. 1179 e n. 1180);
nell'ambito dei programmi di informazione, infatti, i responsabili e i curatori delle trasmissioni valutano la c.d. *notiziabilità* dei fatti dell'attualità in base alla propria sensibilità editoriale, al format del programma nell'ambito delle prerogative di libertà di espressione del pensiero, di critica e di cronaca, garantiti dall'art. 21 della Costituzione e tipiche della professione giornalistica;
tali caratteristiche non mutano nel periodo elettorale, nel corso del quale il pluralismo va senz'altro particolarmente garantito, ma sempre in base ai criteri qualitativi di lealtà, imparzialità e completezza dell'informazione. A tale proposito, la Rai rileva che nessuna contestazione viene mossa dagli esponenti in ordine alla qualità dell'attività di divulgazione e approfondimento dei fatti dell'agenda politica o all'operato dei responsabili della redazione;
la Rai sottolinea che Ballarò è un programma a cadenza settimanale connotato editorialmente dall'approfondimento dei temi di attualità più rilevanti degli ultimi 7 giorni, e soprattutto, in stretta correlazione con quelli dell'attualità economica politica e sociale che si impegna a raccontare a differenza dei notiziari – quotidianamente trasmessi in più edizioni – dove trovano spazio, in rapporto all'esigenza informativa, tutti i principali protagonisti della scena politica; per tale ragione la società sostiene che la valutazione dell'apertura al pluralismo politico deve essere svolta considerando, complessivamente, l'attività di tutta la testata giornalistica, di cui un determinato programma di approfondimento fa parte;
per tali ragioni la Rai chiede all'Autorità di ritenere infondate entrambe le segnalazioni pervenute;
- nel merito:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- (i) con riferimento all'esposto presentato dal senatore Gasparri la Rai ricorda che la trasmissione Ballarò anche durante il periodo elettorale, in quanto programma di informazione e approfondimento, ha privilegiato la discussione sui temi, soprattutto economici, di carattere generale; va tenuto anche presente che sulla ripartizione dei tempi di presenza nel programma rileva in misura significativa l'appartenenza dei candidati sindaci a determinate formazioni e la loro conseguente attribuzione nei dati dell'Osservatorio di Pavia;
- (ii) la società esplicita che Ballarò ha scelto di ospitare solo i candidati sindaci partecipanti alle elezioni amministrative di Roma, considerando la suddetta competizione come la più politicamente significativa; infatti i candidati che hanno avuto una considerevole presenza nel programma sono tutti espressione di precise formazioni politiche, benché in alcuni casi sostenuti da più liste (Giachetti, Meloni, Raggi, Fassina): con la sola eccezione del candidato Alfio Marchini, che FI ha deciso di sostenere a competizione elettorale già iniziata e che non è attribuibile ad alcun partito. La Rai sostiene che se, invece, avesse concentrato l'attenzione sui candidati di Milano si sarebbero configurate situazioni di rappresentazione differenti, non essendo i due candidati di centrodestra e di centrosinistra attribuibili ad alcun partito;
- (iii) la Rai, inoltre, evidenzia la difficoltà di attribuzione sostanziale all'uno o all'altro schieramento di formazioni come ALA, che mostra una significativa presenza di TGD a causa dell'unica presenza del sen. Verdini, giustificata pienamente alla luce dell'attualità politica;
- (iv) la società afferma comunque che, nell'ambito delle prerogative informative del programma, la correlazione fra i temi di attualità politica e giornalistica è stata seguita anche nel caso di Forza Italia con la presenza dell'on. Brunetta, che è intervenuto anche sui temi del referendum costituzionale, proprio mentre la discussione su quell'ambito specifico assumeva una particolare rilevanza nel dibattito politico;
- (v) Rai rappresenta peraltro l'inutile confronto con le presenze degli esponenti del Governo, in quanto rispondono a diverse esigenze di completezza dell'informazione in termini istituzionali;
- (vi) la concessionaria del servizio pubblico evidenzia poi che la trasmissione di Rai Tre è stata oggetto di analoghe doglianze a quelle dell'esponente forzista anche da parte di alcuni rappresentanti del Partito Democratico, che hanno denunciato una scarsa visibilità nell'ultimo periodo elettorale;
- (vii) con riferimento all'esposto di Sinistra Italiana – SEL, la Rai fa presente, inoltre, che, dall'analisi dei dati di monitoraggio dell'intera campagna, i rappresentanti della forza politica segnalante hanno avuto sempre l'attenzione da parte della testata giornalistica del TG3, con tempi di parola che appaiono assolutamente adeguati alla necessità di garantire la completezza dell'informazione politica (cfr. dati Agcom – Geca programmi Extra TG periodo 21-29 aprile 2016; periodi 23-29 maggio e 9-22 maggio 2016);
- (viii) la Rai osserva, inoltre, che l'esposto si basa sul presupposto dell'assenza di esponenti della stessa formazione, senza, tuttavia dare conto che nella puntata del 31 maggio u.s., l'On. Stefano Fassina, candidato Sindaco per il Comune di Roma è stato intervistato in apertura della puntata;
- tutto ciò premesso la Rai sottolinea che, dall'inizio della campagna elettorale sino ad oggi, l'informazione politica garantita dalle emittenti è stata monitorata dall'Autorità, in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

base alle disposizioni della delibera n. 137/16/CONS, che pur richiamando gli editori alla corretta applicazione delle norme sulla par condicio, non ha rilevato particolari situazioni di squilibrio (cfr. delibere n. 200/16/CONS e n. 227/16/CONS);

- per i motivi sopra elencati Rai chiede all'Autorità di archiviare gli esposti in oggetto in quanto infondati, con riserva di produrre ulteriori elementi informativi che dovessero rendersi disponibili;

RITENUTO opportuno procedere alla riunione dei procedimenti *de quibus* in considerazione della connessione tra le questioni trattate, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”* e che *“il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”*. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva”*, e ha soggiunto che *“l'espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali fissate per il 5 giugno 2016 interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale e che pertanto, le disposizioni finalizzate a dare attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni amministrative sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 13 aprile 2016;

CONSIDERATO che l'art. 4 del citato provvedimento della Commissione di vigilanza prevede al comma 2 che *“Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dell'articolo 5 della legge n. 28/000, dei soggetti politici [...], uniformandosi, in particolare, ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, dell'obiettività, dell'equa rappresentazione di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

determinate forze politiche” e al comma 5 che “qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici”;

CONSIDERATO che l’art. 8 della delibera n. 137/16/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale e che, in particolare, il comma 4 prevede che il tempo di parola fruito dai soggetti politici *“viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature. Ai fini della decisione, l’Autorità può tenere conto, quale fattore sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico”*;

CONSIDERATO dunque che le disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia di comunicazione politica non posso essere estese ai programmi di informazione, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 3 del provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la Rai programma presso le proprie sedi regionali, nelle regioni e nelle province interessate dal voto e per tutto il periodo della campagna elettorale, le trasmissioni di comunicazione politica cui hanno titolo ad accedere, tra gli altri, i candidati alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia;

CONSIDERATO la valutazione dell’Autorità si fonda sul dato relativo alla testata, riferito ad un determinato arco temporale, avuto riguardo ai tempi fruiti da ciascun soggetto nel complesso dei programmi riconducibili a quella testata. Giova sottolinearsi come il rispetto del principio della parità di trattamento non possa essere valutato in relazione alla messa in onda di una sola puntata di un programma anche in considerazione del fatto che ai fini della valutazione del rispetto del pluralismo nei programmi di approfondimento diffusi nel periodo elettorale va tenuto conto del format e della periodicità di ciascun programma, come previsto nell’art. 8 della delibera n. 137/16/CONS;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio televisivo forniti da Geca Italia srl;

RILEVATO con riferimento all’esposto presentato dal Sen. Gasparri, che il programma Ballarò, durante il periodo elettorale 21 aprile – 5 giugno, ha riservato al soggetto POLITICO Forza Italia un tempo di parola di 16 minuti 47 secondi pari al 6,43% del tempo di parola totale dedicato ai soggetti politici e istituzionali; inoltre, il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

programma ha dedicato un tempo di parola di 15 minuti ad Alfio Marchini, candidato alla carica di sindaco a Roma, appoggiato da Forza Italia. Nel periodo successivo, 6-15 giugno, FI ha fruito nel programma di 3 minuti 30 secondi pari al 4,42% del tempo di parola complessivo; inoltre, sono stati fruiti 11 secondi da Gianni Lettieri, candidato alla carica di sindaco a Napoli e 8 minuti 3 secondi da Stefano Parisi, candidato alla carica di sindaco di Milano, entrambi sostenuti da FI;

CONSIDERATO inoltre che nel periodo elettorale 21 aprile- 5 giugno 2016 il soggetto politico Forza Italia ha fruito nei programmi di Rai Tre (testata Tg3) di un tempo di parola di 4 ore, 58 minuti e 11 secondi pari al 13,92% del tempo complessivo; nella settimana successiva, 6-12 giugno ha fruito di un tempo di parola di 58 minuti e 44 secondi pari all'11,10%;

RILEVATO con riferimento all'esposto presentato dal Sig. Mastroiello, che nel programma Ballarò diffuso durante il periodo elettorale 21 aprile – 3 giugno i rappresentanti di Sinistra Italia – Sinistra Ecologia Libertà hanno fruito di un tempo di parola pari allo 0,65% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali; nel complesso dei programmi di Rai Tre (testata Tg3) diffusi nel medesimo arco temporale, la forza politica Sinistra italiana ha fruito di 42 minuti 19 secondi pari all'1,98 % del tempo totale; nella settimana successiva, 6-12 giugno, hanno fruito di un tempo di parola di 13 minuti e 43 secondi pari al 2,59% del tempo complessivo;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio emerge che nel programma Ballarò e negli altri programmi della testata giornalistica del Tg3 risulta una presenza dei soggetti esponenti coerente con i criteri declinati nell'art. 8 della delibera n. 137/16/CONS;

RITENUTO pertanto per le ragioni esposte di archiviare l'esposto presentato dal segnalante;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di archiviare gli esposti presentati rispettivamente dal Sen. Maurizio Gasparri, in qualità di esponente del soggetto politico Forza Italia, e dal sig. Riccardo Mastroiello, in qualità di responsabile elettorale di Sinistra italiana - Sinistra ecologia Libertà per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'esponente e alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi